

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6539 del 21/12/2022
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA RESTITUZIONE IN FALDA COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF) CODICE PRATICA N. BO20A0015
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6857 del 20/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA RESTITUZIONE IN FALDA

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)

CODICE PRATICA N. BO20A0015

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

visto l'art.10 del DLgs n.22/2010, per cui l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (RD 1775/1933), ossia con le stesse modalità previste per il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/61537 del 27/04/2020, con la quale la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** tramite il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza, CF:80062590379, **ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:**

- **con una portata massima di 75 l/s complessivi per un volume totale di 1.166.400 metri cubi (mc)**, per un periodo di massimo sei mesi all'anno (primavera-autunno);

- **ad uso geotermico** di scambio di calore con impianto di refrigerazione per una potenza termica di circa 1,5 MW, mediante tre scambiatori a titanio, per la climatizzazione (solo in raffreddamento) dei locali ospitanti i supercomputer

dell'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) presso il futuro Tecnopolo di Bologna, nell'area dell'Ex Manifattura Tabacchi di Bologna;

- **con totale restituzione nella stessa falda di prelievo** con una variazione massima di temperatura di 5°C;

- **mediante 10 pozzi** da realizzarsi sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Bologna al foglio 80 mappali 86 e 149, con le seguenti caratteristiche:

- **4 pozzi di prelievo**, di cui: due nel Complesso acquifero definito A2 (di letteratura geologica), fino alla profondità di 70 m, con una portata massima di 12,5 l/s, ciascuno, e due nel Complesso acquifero definito A3 (di letteratura geologica), fino alla profondità di 110 m, con una portata massima di 25 l/s, ciascuno;
- **6 pozzi di restituzione**, di cui: tre per la restituzione nell'acquifero A2 con una portata massima di circa 8,3 l/s, ciascuno, e tre per la restituzione nell'acquifero A3, con una portata massima di circa 16,7 l/s, ciascuno;

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

- la restituzione delle acque nel sottosuolo, dopo lo scambio di calore, necessita del rilascio di un'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 104, comma 2 del DLgs n.152/06 da parte dell'Agenzia scrivente in quanto Autorità competente;

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 della LR n. 4/2018, le derivazioni di acque sotterranee con portate superiori a 50 l/s (dimezzate a 25 l/s in zone a forte densità demografica), devono essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (*screening*) di competenza regionale;

- ai sensi dell'art. 26 del RR n. 41/2001, la domanda di concessione presentata può essere istruita soltanto a seguito della presentazione da parte dell'amministrazione regionale competente del provvedimento di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

richiamata la Determinazione n. 15797 del 16/09/2019 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia

Romagna (VIPSA), con la quale il progetto di concessione di acque pubbliche, è stato escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A (screening), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- d'integrare la domanda di concessione di acque pubbliche con un adeguato piano di monitoraggio, che dovrà essere concordato e approvato dagli enti competenti;
- di realizzare un sondaggio a carotaggio continuo prima dell'esecuzione dei pozzi di progetto per la verifica del modello lito-stratigrafico presentato e di trasmetterne gli esiti alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC Bologna (AAC Metropolitana);

richiamato il parere propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico nel sottosuolo e alla perforazione dei pozzi di progetto di Arpae-AAC Metropolitana-Unità AUA e Acque Reflue, assunto agli atti al Prot. n. PG/2020/157347 del 30/10/2020, **espresso in senso favorevole** con prescrizioni;

acquisita agli atti al Prot n. PG/2020/150076 del 19/10/2020, al Prot. n. PG/2020/151831 del 21/10/2020 e al Prot. n. PG/2020/153542 del 23/10/2020, la documentazione integrativa relativa al piano di monitoraggio, e quella relativa alla modalità di realizzazione del sondaggio per la verifica del modello lito-stratigrafico, concordata con gli enti competenti, per cui:

- il piano di monitoraggio prevede la realizzazione di **4 piezometri** sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Bologna al foglio 80 mappali 86 e 89, nei punti ubicati come da planimetria catastale agli atti;
- il sondaggio a carotaggio continuo può essere sostituito da un sondaggio a distruzione con **esecuzione in foro di log geofisici del tipo "Gamma ray"**;

richiamata la Determinazione n.5265 del 03/11/2020 con la quale è stata assentita alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA **l'autorizzazione alla perforazione** sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Bologna al foglio 80 mappali 86,89 e 149, di:

- **un sondaggio** con esecuzione in foro di log geofisici del tipo "Gamma ray" fino alla profondità di 110/120 m, per la verifica del modello lito-stratigrafico presentato i cui esiti devono essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna ed

alla Agenzia scrivente, prima dell'esecuzione dei pozzi di seguito descritti;

- **4 pozzi di prelievo**, di cui: due nell'acquifero A2 e due nell'acquifero A3;

- **6 pozzi di restituzione**, di cui: tre per la restituzione nell'acquifero A2 e tre per la restituzione nell'acquifero A3;

- **4 piezometri di controllo**, di cui: due nell'acquifero A2 e due nell'acquifero A3, da eseguirsi fino alla profondità di 70 m nell'acquifero A2 e fino alla profondità di 110 m nell'acquifero A3,

alle seguenti condizioni:

a) di presentare entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori **una Relazione Tecnica** contenente:

- la descrizione delle caratteristiche fisiche, stratigrafiche e idrodinamiche degli acquiferi interessati dallo scambio termico di progetto; la rappresentazione della tavola piezometrica e la verifica dell'areale di estensione del plume termico atteso;

- la caratterizzazione idrochimica ante-operam degli acquiferi interessati dallo scambio termico con le modalità previste dal piano di monitoraggio concordato con gli enti competenti ed integrato al progetto e con le modalità previste dal parere di Arpae-AAC Metropolitana-Unità AUA e Acque Reflue;

b) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione dei pozzi, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche e la relativa autorizzazione alla scarico delle acque in falda in verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, con l'obbligo di rispettare le prescrizioni e le azioni di monitoraggio previste dai pareri delle amministrazioni richiamati in premessa;

h) la perforazione dei pozzi e dei piezometri dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate e nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato 2: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE PERFORAZIONI";

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/123507 del 26/07/2022, con la quale la REGIONE EMILIA-ROMAGNA tramite il Settore Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti - Agenzia Regionale per la Ricostruzione SISMA 2012 **ha**

presentato la Relazione tecnica di fine lavori in cui si evidenzia che:

1. i pozzi di prelievo e di restituzione e i piezometri di monitoraggio sono stati realizzati conformemente alle previsioni di progetto per intercettare i Complessi acquiferi d'interesse A2 e A3, fatte salve minime discrepanze di profondità legate alla situazione stratigrafica riscontrata localmente in sede di perforazione e al fine di intercettare l'orizzonte argilloso più profondo posto immediatamente sotto la base dell'acquifero captato;
2. la testa di tutti i pozzi è stata chiusa con flangiatura a tenuta, con fori per l'inserimento di sonde multiparametriche di misura di temperatura e piezometria; completata con rubinetto per la raccolta campioni e misuratori di portata e volume. Le sonde sono collegate con il sistema di controllo e di gestione dell'impianto di raffreddamento, in grado di rilevare dati in continuo e di arrestare sia il prelievo dai pozzi di presa in caso di anomalie di temperatura o di abbassamenti piezometrici, sia la reimmissione nei pozzi di resa in caso di risalita dei livelli;
3. la rete idrica dell'impianto geotermico è realizzata in modo da tenere sempre separata l'acqua prelevata dal Complesso acquifero A2 da quella del Complesso acquifero A3, dai pozzi di presa fino a quelli di resa, con uno scambiatore di calore dedicato per ogni acquifero: l'acqua proveniente dalla tubazione di mandata di ogni pozzo di presa raggiunge la centrale termica e dopo il passaggio nello scambiatore di calore viene suddivisa in 3 condotte di scarico una per ogni rispettivo pozzo di resa;
4. nella centrale termica, le tubazioni che arrivano dai pozzi di presa sono munite di uno scarico per consentire il lavaggio delle stesse poiché è stata riscontrata la formazione di abbondanti ferrobatteri dopo prolungati periodi di inattività che andrebbero ad intasare i filtri dei pozzi di resa, nonché i filtri e gli scambiatori presenti in centrale;
5. la struttura idrostratigrafica del sottosuolo d'interesse è più complessa di quella esemplificativa rappresentata nella sezione stratigrafica, specie nella zona dei pozzi di presa, in quanto l'analisi dei sedimenti estratti durante le perforazioni hanno evidenziato la presenza di litologie miste, con numerose e discontinue variazioni litologiche, che hanno complicato l'interpretazione stratigrafica dei terreni attraversati e reso difficile l'individuazione delle

separazioni tra gli orizzonti più fini da quelli più grossolani;

6. è stata effettuata l'analisi chimica di 4 campioni d'acqua raccolti nei pozzi P1-A2, P1-A3, R1-A2 E R1-A3 nel periodo settembre-novembre 2021 che costituiscono l'analisi di "bianco" prima della messa in esercizio dell'impianto e che evidenziano la presenza, in tutti e 4 i campioni, di una concentrazione di Manganese al di sopra delle CSC (cfr. Tabella 2 D.lgs. 152/06), mentre non si riscontrano altri superamenti e marcate differenze tra i due acquiferi;

7. i dati di monitoraggio piezometrico indicano:

- una complessità idrostratigrafica che presume l'esistenza di una parziale connessione idraulica tra i Complessi acquiferi A2 e A3, in particolare nel settore dei pozzi di presa;
- un deflusso idrico sotterraneo che si mantiene costante nei due complessi acquiferi in direzione prevalente NNE-SSW e NE-SW;

8. le prove sperimentali di pompaggio e restituzione condotte distintamente per ogni complesso acquifero, dimostrano la capacità di assorbire da parte dei pozzi di resa una portata d'acqua non superiore a 10-12 l/s per il Complesso acquifero A2 e di 10-13 l/s per il Complesso acquifero A3;

9. l'interconnessione idraulica riscontrata non ha permesso di effettuare la modellazione degli acquiferi A2 e A3 poiché i dati delle variazioni di livello ottenuti dalle prove di pompaggio non si riferiscono esclusivamente all'acquifero testato, ma sono in parte influenzati dalla drenanza con l'acquifero adiacente. Pertanto non si riescono ad ottenere delle simulazioni veritiere sull'andamento del plume di calore generato dal campo pozzi geotermico;

10. tutte le opere (sia di presa che di resa, in particolare i pozzi di presa P2-A2 e P2-A3 e i pozzi di resa R2-A2 e R3-A3) hanno mostrato un'elevata perdita di efficienza per le concentrazioni di Manganese nelle falde che causa intasamento dei filtri per precipitazione di minerali e proliferazione batterica. Per questa ragione è necessario:

- che gli emungimenti vengano il più possibile ripartiti in modo simile tra i pozzi;
- predisporre un adeguato piano di monitoraggio ed intervento periodico ad hoc di pulizia dei pozzi, prima di ogni loro utilizzo;

- che nella centrale termica, le tubazioni dei pozzi di presa siano munite di uno scarico per consentire il lavaggio delle tubazioni stesse prima dell'accensione del sistema dopo prolungati periodi di inattività;

preso atto che, sulla base degli esiti delle perforazioni e delle indagini eseguite, sopra sintetizzate, **la REGIONE EMILIA-ROMAGNA ha richiesto:**

- **un nuovo progetto di concessione** al prelievo con una portata massima di 24,8 l/s per complessivi 460.000 mc/a, da aprile a ottobre, da restituire in ugual misura nei rispettivi pozzi di resa, come ripartiti nella tabella seguente:

	P1-A2	P2-A2	P1-A3	P2-A3	totale
Portata massima	6	6	8	4,8	24,8
Portata di esercizio	4,7	5	7,8	2,6	20,1
Volume complessivo					460.000

- di non effettuare la verifica dell'areale di estensione del plume termico atteso in quanto non è stato possibile effettuarne la modellistica, fermo restando che in fase di monitoraggio i piezometri di controllo saranno comunque in grado di intercettare e misurare l'onda di calore, in quanto si trovano sempre in posizione di valle idrogeologica rispetto ai pozzi di resa;

dato atto che come valutato in sede di Determinazione n. 15797 del 16/09/2019 di *screening*, sopra richiamata, il superamento delle CSC per il Manganese è da ricondurre a cause naturali;

dato atto, sulla base delle caratteristiche tecniche dei pozzi perforati, della verifica di compatibilità della derivazione richiesta, con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), per il corpo idrico sotterraneo interessato: *Conoide Savena - confinato superiore, codice 0462ER DQ2 CCS*, svolta in sede di autorizzazione alla perforazione;

ritenuto che in assenza di un sistema modellistico di previsione dell'areale di estensione del plume termico sia

necessario rafforzare il monitoraggio della qualità delle acque incrementando i punti di controllo;

ritenuto, pertanto, che nulla osta al rilascio della:

- **concessione al prelievo di acque pubbliche** dai Complessi acquiferi definiti localmente A2 e A3, con una portata massima di 24,8 l/s per complessivi 460.000 mc/a, con le quantità richieste per ogni singolo pozzo;

- **autorizzazione allo scarico** negli stessi acquiferi di prelievo delle acque utilizzate per lo scambio geotermico,

nel rispetto delle prescrizioni e condizioni del disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione, in particolare:

- di utilizzare come ulteriori punti di monitoraggio per la qualità delle acque gli stessi pozzi di restituzione;

- di assumere modalità di gestione dell'impianto geotermico che riducano al minimo i consumi di acqua per i lavaggi delle tubazioni, evitando periodi prolungati di inattività e anche eventualmente facendo funzionare l'impianto in modo continuativo oltre i 7 mesi l'anno previsti, nel rispetto del limite del volume massimo concesso;

- di inserire un contatore di volume e un rubinetto per il prelievo di campioni sulla tubazione di adduzione proveniente dai pozzi di presa prima del punto previsto in centrale termica per l'eventuale controllo qualitativo e quantitativo degli scarichi delle acque di lavaggio dei pozzi;

dato atto che, con l'assenso del titolare della domanda di concessione, l'Ente EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF), Codice Fiscale 91148050684, con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/136989 del 19/08/2022 e successiva integrazione Prot. n. PG/2022/138475 del 24/08/2022, ha chiesto il subentro nella titolarità della domanda di concessione presentata;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 606,00 per la domanda di Autorizzazione allo scarico in falda da impianto di scambio termico (*matrice nuovi scarichi in falda da imp. scambio termico a servizio di locali/edifici a prevalente destinazione produttiva: cod. tariffa 12.2.1.7, in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019, come aggiornata da documento Arpae "Sinadoc - Nuove Voci Catalogo - Giugno 2022"*);
- delle spese d'istruttoria di € 230,00 per la domanda di concessione di acque pubbliche;
- del canone di concessione 2023 pari ad un importo di € 274,60;
- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 274,60;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione da parte del concessionario del disciplinare di concessione allegato al presente atto, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/207279 del 19/12/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare all'Ente EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF), Codice Fiscale 91148050684:

a) la **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** dai Complessi acquiferi definiti localmente A2 e A3:

- con una **portata massima complessiva di 24,8 l/s per un volume totale di 460.000 mc/a**;
- **mediante 4 pozzi di prelievo** ubicati sui terreni censiti nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 80 mappali 86 e 149;
- **ad uso geotermico di scambio di calore** con impianto di raffreddamento; e **ad uso lavaggio** dei pozzi e di tutte le

tubazioni della rete idrica di scambio geotermico (usi igienico e assimilati);

b) l'autorizzazione allo scarico negli stessi acquiferi di prelievo delle acque utilizzate per lo scambio termico, **mediante 6 pozzi di restituzione** ubicati sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 80 mappali 86.

2) La concessione di derivazione e l'autorizzazione allo scarico sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) di monitoraggio di portata e di volume di prelievo e restituzione; di piezometria, temperatura e qualità dell'acqua dei complessi acquiferi utilizzati, con le modalità indicate nel disciplinare di concessione;

b) il provvedimento si intende rilasciato al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza del provvedimento è fissata al 31/12/2032 con decorrenza dal 01/01/2023. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) il provvedimento verrà dichiarato decaduto qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) il provvedimento viene rilasciato unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica e allo scarico in corpo idrico naturale indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio del presente provvedimento, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

3) di approvare **l'allegato Disciplinare** parte integrante e sostanziale di questa Determina, contenente le condizioni e prescrizioni da osservarsi per l'utilizzo della risorsa e lo scarico in falda;

4) di stabilire che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 274,60**, fermo restando l'eventuale rivalutazione ISTAT; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il titolare dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando **l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà

le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 274,60**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che i responsabili del procedimento sono il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibirin e dell'Unità AUA e Acque Reflue Siro Albertini;

15) di notificare il presente atto alle seguenti amministrazioni:

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare in ottemperanza a quanto previsto nel provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e nel parere di approvazione del piano di

monitoraggio del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici;

- Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea e l'autorizzazione allo scarico negli stessi acquiferi di prelievo, rilasciate all'Ente EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF), Codice Fiscale 91148050684

Art.1

Ubicazione, modalità di utilizzo e caratteristiche tecniche delle opere di presa, di restituzione e di monitoraggio e della relativa rete idrica di collegamento e utilizzazione.

A) Il prelievo avviene:

- nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Savena - confinato superiore, codice 0462ER DQ2 CCS* dai Complessi acquiferi definiti localmente A2 e A3, parzialmente amalgamati, **mediante 4 pozzi di cui:**

- **due, denominati P1-A2 e P2-A2,** profondi 76 m, monofalda, che captano il Complesso acquifero A2;
- **due, denominati P1-A3 e P2-A3,** profondi 112 m, monofalda che captano il Complesso acquifero A3,

ubicati a coppie P1-A2,P1-A3 e P2-A2,P2-A3, rispettivamente, nei punti di coordinate UTM RER X:687820 Y:932704 e X:687798 Y:932654, sui terreni censiti nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 80 mappali 86 e 149, come da planimetria catastale agli atti;

- con una portata massima complessiva di **24,8 l/s** per un volume totale di **460.000 mc/a**, con le modalità fissate nella seguente tabella:

	P1-A2	P2-A2	P1-A3	P2-A3	totale
Portata massima	6	6	8	4,8	24,8
Portata di esercizio	4,7	5	7,8	2,6	20,1
Volume complessivo					460.000

- ad **uso geotermico di scambio di calore** con impianto di raffreddamento dei locali ospitanti i supercomputers dell'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) presso il Tecnopolo di Bologna, nell'area dell'Ex Manifattura tabacchi di Via Stalingrado di Bologna; e **ad uso**

lavaggi dei pozzi e di tutte le tubazioni della rete idrica di scambio geotermico. Tali usi sono assimilati all'uso **igienico e assimilati**, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- **con restituzione negli stessi acquiferi di prelievo**, delle acque utilizzate per lo scambio di calore, **mediante 6 pozzi di cui:**

- **tre, denominati R1-A2, R2-A2 e R3-A2**, profondi 76 m, monofalda, per la restituzione nell'acquifero A2;
- **tre, denominati R1-A3 e R2-A3 e R3-A3**, profondi 112 m, monofalda, per la restituzione nell'acquifero A3,

ubicati a coppie R1-A2,R1-A3; R2-A2,R2-A3 e R3-A2, R3-A3, rispettivamente, nei punti di coordinate UTM RER X:687570 Y:932465; X:687561 Y:932471 e X:657550 Y:932478 sul terreno censito nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 80 mappali 86, come da planimetria catastale agli atti;

- **con una differenza massima tra la temperatura della acque di prelievo (in condizioni naturali tra 14-16°C), e quelle di restituzione di +5°C;**

B) i pozzi di prelievo e restituzione hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

	P1-A2	P2-A2	P1-A3	P2-A3
Contro tubaggio acciaio	0-15 m, diam.406 mm	0-15 diam.406 mm	0-14 m diam.406 mm	0-12 m diam.406 mm
Colonna di captaz.	PVC	PVC	PVC	PVC
Profondità	76 m	76 m	112 m	112 m
Diametro int.	226 mm	226 mm	226 mm	226 mm
Prof. filtri	64-75 m	64-75 m	104-114 m	103-112 m
Pompa sommersa Potenza	18,5KW	18,5KW	37 KW	37 KW
Diametro mandata pompa	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm

Profondità pompa	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
---------------------	------	------	------	------	------	------

	R1-A2	R2-A2	R3-A2	R1-A3	R2-A3	R3-A3
Contro tubaggio acciaio	0-18 m, diam.406 mm	0-18 m, diam.406 mm	0-18 m, diam.406 mm	0-19 m, diam.406 mm	0-19 diam.40 6 mm	0-19 m diam.406 mm
Colonna captaz.	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Profond.	76 m	76 m	76 m	112 m	112 m	112 m
Diametro int.	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Prof. filtri	66-72 m 73-75 m	66-72 m 73-75 m	66-72 m 73-75 m	98-108 m	98-108 m	98-108 m
Diam. tubo immiss.	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm

La testa di tutti i pozzi è chiusa con flangiatura a tenuta, con fori per l'inserimento di sonde multiparametriche di misura di temperatura e piezometria; completata con rubinetto per la raccolta campioni e misuratori di portata e volume.

Le sonde sono collegate con il sistema di controllo e di gestione dell'impianto di raffreddamento, in grado di rilevare dati in continuo e di arrestare sia il prelievo dai pozzi di presa in caso di anomalie di temperatura o di abbassamenti piezometrici (oltre il limite di 5 m sopra la pompa di prelievo), sia la reimmissione nei pozzi di resa in caso di risalita dei livelli (a meno di due metri dal p.c.).

C) la rete idrica dell'impianto geotermico è realizzata in modo da tenere sempre separata l'acqua prelevata dal Complesso acquifero A2 da quella del Complesso acquifero A3, dai pozzi di presa fino a quelli di resa, con uno scambiatore di calore dedicato per ogni acquifero: l'acqua proveniente dalla tubazione di mandata di ogni pozzo di presa raggiunge la centrale termica e dopo il passaggio nello scambiatore di calore viene suddivisa in 3 condotte di scarico una per ogni rispettivo pozzo di resa.

Lo scarico nei pozzi di restituzione avviene mediante una tubazione calata in profondità nelle rispettive colonne in modo da rimanere sempre sommersa dal battente piezometrico.

Lo scarico avviene per gravità o avvalendosi di una pompa esterna al pozzo per vincere il solo attrito che si crea a valle dello scambiatore di calore.

Nella centrale termica, le tubazioni provenienti dai pozzi di presa sono munite di uno scarico per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio delle tubazioni prima dell'accensione dell'impianto geotermico dopo prolungati periodi di inattività, al fine di evitare che i ferrobatteri presenti nelle acque intasino i filtri dei pozzi di resa, nonché i filtri e gli scambiatori presenti in centrale.

D) per il monitoraggio degli acquiferi A2 e A3 sono stati realizzati **4 piezometri di controllo**, di cui:

- **due, denominati PZ-P-A2 e PZ-P-A3** per il monitoraggio nella zona di presa;
- **due, denominati PZ-R-A2 e PZ-R-A3** per il monitoraggio nella zona di resa,

ubicati a coppie, rispettivamente, nei punti di coordinate UTM RER X:687617 Y:932826 e X:687485 Y:932512, sui terreni censiti nel NCT del comune di Bologna (BO) al Foglio 80 mappali 86 e 89, come da planimetria catastale agli atti.

Di seguito in tabella si riportano le caratteristiche tecniche dei piezometri

	PZ-P-A2	PZ-P-A3	PZ-R-A2	PZ-R-A3
Tipo piezometro	Tubo PVC	Tubo PVC	Tubo PVC	Tubo PVC
Diametro tubo	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Profondità filtri	66-75 m	104-112 m	66-72 m 73-75 m	98- 108 m
Profondità totale	76	112	76	112

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi

comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza del provvedimento.**

Art.3 Prescrizioni tecniche gestionali

Il concessionario dovrà:

- dotare di inverter le pompe dei pozzi di prelievo in modo da regolare automaticamente le portate a seconda della temperatura di scambio termico richiesta dall'impianto di raffreddamento;
- procedere alla eventuale filtrazione/depurazione dell'acqua prelevata soltanto mediante sistemi di filtrazione a separatori centrifughi e filtri dissabbiatori e non fare uso di additivi chimici;
- inserire un contatore di volume e un rubinetto per il prelievo di campioni sulla tubazione di adduzione proveniente dai pozzi di presa prima del punto previsto in centrale termica per l'eventuale controllo qualitativo e quantitativo degli scarichi delle acque di lavaggio dei pozzi;
- assumere modalità di gestione dell'impianto geotermico che riducano al minimo i consumi di acqua per i lavaggi delle tubazioni, evitando periodi prolungati di inattività e anche eventualmente facendo funzionare l'impianto in modo continuativo oltre i 7 mesi l'anno previsti, nel rispetto del limite del volume massimo concesso;
- dotare la testa dei pozzi di restituzione di sfiati d'aria con valvole che hanno la funzione di regolare sia l'uscita dell'aria, sia di impedire l'uscita dell'acqua dal pozzo in caso di mancato assorbimento nella falda e in caso di malfunzionamento dei dispositivi di controllo della risalita piezometrica. La rete idrica non deve prevedere scarichi di emergenza, in caso di mancato assorbimento delle acque nei pozzi di restituzione;
- installare sulla tubazione della rete idrica, in ingresso ed in uscita di ogni scambiatore di calore, delle sonde di temperatura sia per il monitoraggio ad alta frequenza del delta T (°C) di scambio termico delle acque di falda, sia in

grado di arrestare in automatico le pompe sommerse dei pozzi di prelievo, in caso di superamento dei limiti previsti di scambio termico.

Art.3 bis
Prescrizioni di monitoraggio

Il concessionario dovrà:

A) effettuare il **monitoraggio** in continuo:

- delle portate e dei volumi di prelievo e di restituzione in tutti i pozzi di prelievo e restituzione;
- di piezometria e temperatura in tutti i pozzi di prelievo, di restituzione e in tutti i piezometri di controllo;

B) effettuare il monitoraggio annuale della qualità delle acque dei Complessi acquiferi A2 e A3, con le seguenti modalità:

- mediante raccolta di campioni di acqua nei piezometri della zona di resa e in almeno uno dei pozzi di restituzione per ogni acquifero, dopo un fermo impianto di almeno 24 ore e spurgo del pozzo;
- con misurazione dei parametri di cui alla Tabella 15 e Tabella 19 Allegato 3 della DGR 350/10 e ulteriori seguenti:
 - temperatura ($^{\circ}\text{C}$ con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica (20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), potenziale Redox, ossigeno disciolto (mg/l con precisione di un decimo di mg/l), carica batterica totale a 20°C ;
- con cadenza semestrale, possibilmente ad inizio primavera (aprile) e inizio autunno (ottobre);

C) utilizzare come analisi di confronto per i dati di monitoraggio di qualità delle acque di falda, quelle di caratterizzazione idrochimica ante-operam, contenute all'interno della Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione dei pozzi presentata in data 26/07/2022 e assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/123507;

D) effettuare il monitoraggio del delta T ($^{\circ}\text{C}$) di scambio termico attraverso un controllo ad alta frequenza della temperatura delle acque di falda in ingresso ed in uscita da ogni scambiatore di calore;

E) inviare all'Amministrazione concedente; ad Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna; alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustra, sotto forma di diagrammi, sezioni e piante, esplicativi, tutti i dati misurati nel periodo precedente, ed analizza il corretto funzionamento dello scambio geotermico, della restituzione e della conservazione dei requisiti di qualità dell'acqua in falda.

F) in caso di dati di monitoraggio ritenuti sistematicamente incongrui o anomali, si dovrà valutare una riconfigurazione del sistema di controllo, compreso il riposizionamento dei piezometri, previa condivisione con l'amministrazione.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione e lo scarico

Il titolare è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata del provvedimento, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il titolare è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del titolare, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del titolare l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa e allo scarico autorizzato, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il titolare deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia del provvedimento; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione e autorizzazione allo scarico è fissata al 31/12/2032 con decorrenza dal 01/01/2023 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine del provvedimento persistano i fini della derivazione, il titolare dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo e la reimmissione in falda sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo del provvedimento, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** dello stesso.

Il titolare che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione e all'autorizzazione allo scarico, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il titolare è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e

secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** del provvedimento, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali il provvedimento è stato richiesto, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente il provvedimento come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** del provvedimento, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione di derivazione

Il titolare è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo di derivazione secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione della concessione di derivazione

Il titolare è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione di derivazione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, del

provvedimento, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex titolare. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Art. 11
Accordi internazionali

Nessuna disposizione potrà essere considerata una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode ECMWF in virtù della Convenzione e del Protocollo sottoscritti con lo Stato italiano, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Sede ratificato dallo Stato Italiano con Legge n. 170/2017 ad oggetto "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017".

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.